

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40 - C.A.P. 11020

Tel. 0165/269811

Fax 0165/269836

<http://www.comune.saint-christophe.ao.it>



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Loc. La Cure, 40 - C.A.P. 11020

c/c p. 11940111

P.IVA/ C.F. 00107730079

info@comune.saint-christophe.ao.it

**CAPITOLATO D'ONERI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO,
RIMOZIONE FORZATA E BLOCCO (SANZIONI
AMMINISTRATIVE ACCESSORIE) DEI VEICOLI AI SENSI
DELL'ART. 159, CO. 2 DEL VIGENTE CODICE DELLA
STRADA. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI
VEICOLI RIMOSSI, FERMATI, SEQUESTRA TI E/O
CONFISCATI E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DEI VEICOLI PER IL
COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE.**

**PER ANNI 3 (ANNI 2027-2028-2029)
PIÙ EVENTUALE RINNOVO PER ANNI 2 (ANNI 2030-2031)**

Art. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto la concessione del servizio di:

- a) spostamento, rimozione forzata e blocco (sanzioni amministrative accessorie) dei veicoli ai sensi dell'art. 159, co. 2 del vigente codice della strada;
- b) custodia dei veicoli rimossi, fermati, sequestrati e/o confiscati, fatte salve le eventuali specifiche circostanze normativamente disciplinate e contenute nel D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), e s.m.i., nonché quelle stabilite dalle Circolari Ministeriali dei Dicasteri competenti;
- c) demolizione e radiazione dei veicoli.

per anni 3 (Anni 2027-2028-2029) più eventuale rinnovo per anni 2 (anni 2030-2031).

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici, qualora compatibili, oltreché alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni **3 (tre)** per gli anni 2027-2028-2029, più eventuale rinnovo per due anni 2030-2031.

Art. 3 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore stimato presunto della concessione è il seguente:

€ 2.000,00 annui, oltre IVA di legge, complessivi

- di cui € 500,00 annui, oltre IVA di legge, quantificate quali spese direttamente a carico del comune;
- di cui € 1.500,00 annui, oltre IVA di legge, quantificate quali spese direttamente a carico dei proprietari dei veicoli;

pertanto il valore stimato presunto della concessione ammonta a € 6.000,00 per il triennio (2027-2028-2029), oltre IVA di legge, più ulteriori € 4.000,00 per l'eventuale rinnovo (2030-2031), oltre IVA di legge, sempre con le medesime ripartizioni in proporzione tra spese a carico del comune e dei privati proprietari.

Alle sole tariffe applicate al comune verrà dedotto il ribasso unico offerto in sede di gara, tale ribasso verrà applicato ai singoli prezzi unitari indicati nella tabella "PREZZI UNITARI A BASE DI GARA PER L'OFFERTA ECONOMICA" allegata al presente capitolato.

Le parti hanno la facoltà di recedere, dopo la durata contrattuale minima fissata in 180 gg. Il preavviso di recesso va inoltrato al civico protocollo del Comune di Saint-Christophe, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di casella di posta elettronica certificata (pec) almeno 90 gg. prima del termine a decorrere dal quale si intenda recedere.

Quale corrispettivo della concessione il gestore avrà diritto di incassare le somme dovute dai proprietari dei veicoli (e dal Comune nei casi in cui il proprietario non sia reperibile), per gli interventi effettuati in base alla convenzione da sottoscrivere. Le somme, al netto del ribasso offerto in sede di gara (solo per le rimozioni che paga il Comune), sono fissate nella tabella allegata.

L'importo **presunto** (calcolato sulla base delle spese storiche) posto a base di gara, soggetto a ribasso, è la quota di spese direttamente a carico del comune che ammonta a

€ 500,00/anno IVA esclusa, corrispondente a € 1.500,00 IVA esclusa per il triennio, e € 2.500,00 complessivi compreso l'eventuale rinnovo, IVA esclusa.

I prezzi sono divisi secondo le giornate e gli orari come segue:

- DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 20,00 (tariffa diurna);
- DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 6,59 E DALLE ORE 20,01 ALLE ORE 24,00 (maggiorazione del 10%);
- SABATO E DOMENICA H 24 (maggiorazione del 20%);

Il pagamento della commessa avverrà sulla base delle attività effettivamente eseguite e **a misura**.

NON è previsto, nel modo più assoluto, un minimo garantito, le somme presunte impegnate contestualmente all'adozione dell'atto di aggiudicazione sono da intendersi indicative per la determinazione della spesa, ma l'Amministrazione comunale pagherà soltanto le prestazioni concretamente eseguite nelle misure effettivamente richieste.

L'Amministrazione comunale ha indicato un numero presunto annuale di:

- a) 15 veicoli da rimuovere di cui 2 solo da spostare o bloccare;
- b) 5 da depositare per non più di una settimana;
- c) 2 da depositare per non oltre 120 giorni;
- d) 5 da rottamare e radiare;
- e) 5 veicoli abbandonati da avviare alla demolizione come all'art. 7.

Il calcolo del presunto fabbisogno è fatto sullo storico rilevato dall'ufficio di polizia locale. Le quantità verranno definite di volta in volta sulla base delle necessità annuali, senza che la ditta possa pretendere il pagamento di un importo fisso o minimo o comunque denominato e senza che possa pretendere risarcimenti, ristori o altri rimborsi dovuti alle variazioni che l'Amministrazione comunale dovesse operare nel corso dell'appalto.

La ditta concessionaria incasserà direttamente dai proprietari dei veicoli le somme applicate per i servizi effettuati di cui alla seconda colonna del tariffario allegato. La ditta in tal caso non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso, neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.

Art. 4 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO

I veicoli dovranno essere rimossi con cura e con modalità atte ad evitare danni di qualunque natura ed entità, fermo restando la totale, completa ed esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria che dovrà contrarre apposita polizza assicurativa a copertura dei danni contro terzi a cose e persone. Le condizioni dei veicoli, relative ai danni alla carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti nell'abitacolo, dovranno essere riportati in apposito verbale di prelievo redatto dagli operatori della Polizia Locale.

L'operatore economico dovrà intervenire in un qualsiasi punto del territorio del Comune di Saint-Christophe, ad esclusione della località di Parleaz:

1. entro 30 minuti dal ricevimento della chiamata per **intervento ordinario**;
2. entro 20 minuti dal ricevimento della chiamata per **intervento urgente**.

Si dovranno stabilire accordi relativi alle tempistiche specifiche con l'Ufficio della Polizia locale per gli interventi programmati.

Vista l'ubicazione sul territorio comunale della località di Parleaz, i tempi di intervento sono aumentati di 15 minuti rispetto a quelli indicati per il resto delle frazioni.

Art. 5 – REQUISITI TECNICI

L'operatore economico dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti tecnici dettati dalla tipologia di servizio richiesto:

- A. possedere, a titolo di proprietà o locazione, una depositaria, autorizzata dal Prefetto. L'area di deposito, attrezzata e custodita, dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia e provvista di pavimentazione con rivestimento impermeabile idoneo a impedire la contaminazione del suolo dovuta allo sversamento di sostanze contenute nei veicoli ivi custoditi, che possa ospitare contemporaneamente 6 veicoli fino a 3,5 tonnellate e 1 veicolo oltre le 3,5 tonnellate rimossi in base a questo affidamento;
- B. la depositaria di cui sopra dovrà distare **al massimo 10 km** dalla sede del Comune di Saint-Christophe sita in località La Cure n. 40. La distanza potrà essere calcolata utilizzando Google maps;
- C. possedere o avere in locazione almeno i seguenti mezzi:
 - tre carroattrezzi per la rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico o massa massima autorizzata fino a 3.5 tonnellate;
 - un mezzo per la rimozione dotato di gru;
 - un mezzo per la rimozione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico o massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.

I mezzi in questione devono essere idonei all'uso, conformi alle normative vigenti del Codice della Strada durante tutta la durata dell'affidamento del servizio e dovranno essere condotti direttamente dall'operatore economico o da personale dipendente regolarmente assunto. Nei confronti dei dipendenti il "gestore" dovrà osservare i contratti collettivi di lavoro e tutta la normativa previdenziale, infortunistica e sulla sicurezza del lavoro in vigore. Detto vincolo obbliga il gestore indipendentemente da qualsivoglia adesione alle associazioni di categoria.

ART. 6 – SPOSTAMENTO ANTICIPATO DEL VEICOLO DA PARTE DEL TRASGRESSORE, CONDUCENTE E/O PROPRIETARIO

Nel caso in cui il trasgressore, conducente e/o proprietario del mezzo sopraggiungesse durante le operazioni di rimozione sarà consentita l'immediata restituzione dello stesso, previo pagamento di tutte le spese per le operazioni già eseguite per le quali andrà rilasciata ricevuta da parte della ditta. Nel caso in cui non sia ancora iniziata l'operazione di carico del veicolo il proprietario dovrà corrispondere il diritto di chiamata. Qualora l'operazione di carico fosse già iniziata sarà dovuta la tariffa completa. Nel caso in cui il proprietario non fosse in grado di pagare immediatamente le spese sopra specificate verranno portate a termine le operazioni di rimozione.

Nei casi in cui invece, nel lasso di tempo intercorrente tra la chiamata da parte della Polizia Locale e l'intervento sul posto dell'operatore economico con gli idonei mezzi (a prescindere dal rispetto puntuale dei tempi stabiliti all'art. 4) il trasgressore, conducente e/o proprietario del mezzo lasci il sito, fatti salvi gli oneri di verbalizzazione delle sanzioni ed i controlli successivi sul veicolo che il personale dell'Ufficio di Polizia Locale reputerà

condurre con quest'ultimo, egli non potrà essere trattenuto dagli agenti se non per esclusive motivazioni afferenti ai controlli istituzionali di Polizia. Per cui i vigili forniranno le generalità complete del trasgressore, conducente e/o proprietario del veicolo all'operatore economico, compreso il numero di targa d'immatricolazione del mezzo, il quale per gli adempimenti relativi all'estinzione del credito dovuto per i diritti di chiamata dovrà rivolgersi direttamente al trasgressore, conducente e/o proprietario, secondo i principi stabiliti per i casi di specie dalle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 7 – ABBANDONO E AVVIO DEMOLIZIONE

Il servizio di rimozione dei veicoli o dei rimorchi rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono, dovrà seguire le indicazioni del Comando di Polizia Locale.

L'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere da parte dell'Amministrazione comunale.

Esperate le procedure, trascorso il periodo di 60gg previsto per legge, la rimozione del veicolo dovrà avvenire tempestivamente su richiesta della Polizia Locale.

Dopo la rimozione il veicolo o relitto dovrà essere conferito dal concessionario esclusivamente ai centri di raccolta autorizzati alla demolizione, recupero o rottamazione.

Il gestore del servizio potrà provvedere, come meglio crede, alla valorizzazione del veicolo/carcassa/relitto.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Comando di Polizia Locale una ricevuta di conferimento del veicolo o del relitto ad un centro di raccolta autorizzato.

ART. 8 - CORRISPETTIVO, TARIFFE E RIMBORSO SPESE AL COMUNE

Il corrispettivo del servizio prestato ai sensi degli artt. 159, 214 e 215 del Codice della strada (rimozioni e fermi amministrativi) è, in ogni caso, a totale carico degli utenti aventi diritto sui veicoli rimossi e/o custoditi e non del Comune di Saint-Christophe.

Tali somme verranno pertanto richieste esclusivamente ai citati soggetti privati, rimosse ed incassate direttamente dal concessionario a titolo di corrispettivo e di saldo di ogni onere inerente e conseguente l'effettuazione del servizio, nei modi previsti dall'art. 215 C.d.S. e dal Codice civile.

Il Comune di Saint-Christophe e la ditta aggiudicataria concordano altresì di prevedere che nessuna spesa, di nessun tipo, neppure quale anticipazione, è a carico dell'Ente per qualsivoglia motivo inerente il servizio di cui sopra, conseguendone che l'Ente stesso non può essere chiamato dall'appaltatore a rispondere per il mancato recupero di propri eventuali oneri connessi al servizio medesimo. In tal senso, le ditte interessate dovranno tenere conto degli eventuali oneri aggiuntivi in sede di formulazione della propria offerta economica relativa al servizio.

Il corrispettivo del servizio prestato ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada (sequestro amministrativo), nell'esclusivo caso in cui il veicolo non venga reclamato dall'avente diritto e pertanto conseguentemente confiscato, è anticipato dall'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 29.7.1982 n. 571. Le anticipazioni si intendono limitate fino al momento in cui il provvedimento di confisca divenga definitivo.

Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio previsto dal D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 e s.m.i. (prelievo ed attività connesse e demolizione dei veicoli in stato di abbandono) è a carico dell'Ente proprietario della strada dalla quale è stato prelevato il veicolo, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M., pertanto a carico del Comune di Saint-Christophe nel caso di veicoli abbandonati su strade, parcheggi e aree comunali. Qualora il veicolo venga reclamato e restituito all'avente diritto il corrispettivo è a carico dello stesso e verrà riscosso direttamente dalla ditta appaltatrice quale spettanza a saldo di ogni onere inerente e conseguente l'effettuazione del servizio medesimo, nei modi previsti dalla legge.

Le **tariffe** per la rimozione dei veicoli (di cui alla tabella "prezzi unitari a base di gara" allegata per la presentazione dell'offerta economica), applicabili ai proprietari o aventi titolo alla restituzione degli stessi, da parte del concessionario del servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli sono determinate in conformità al D.M. n. 401 del 04.0.1998, art. 1/c.1.

Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate, se ritenuto necessario, all'inizio di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 401/98 con apposita deliberazione, se non modificate si continuano ad applicare quelle dell'anno precedente.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Rimborso spese: per le eventuali spese anticipate dal Comune per le operazioni di rimozione, trasferimento, deposito non contemplate nelle previsioni del presente capitolato (di cui alla tabella "prezzi unitari a base di gara" allegata per la presentazione dell'offerta economica), i proprietari dei veicoli o aventi titolo alla restituzione degli stessi dovranno corrispondere al comune le somme effettivamente sostenute e determinate dalla Polizia locale nella nota di contestazione/richiesta.

Art. 9 – OFFERTA

Per tutto quanto sopra indicato si pagherà **a misura** applicando il **prezzo unitario** offerto, al netto del ribasso unico offerto in sede di gara (per le rimozioni che deve pagare il Comune), oltre IVA di legge, per i diversi servizi dall'operatore economico.

Nell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare la percentuale di ribasso **da applicare ai prezzi unitari per i veicoli specificati per ogni servizio indicato all'art. 1 lettere a – b – c del presente capitolato**, inseriti nella tabella "PREZZI UNITARI A BASE DI GARA PER L'OFFERTA ECONOMICA" allegata al seguente capitolato.

Il ribasso unico complessivo dovrà essere indicato nel sistema informatico del portale della CUC.

Art. 10 – VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione comunale si riserva:

- di poter modificare le singole quantità in diminuzione a suo insindacabile giudizio;
- di effettuare variazioni in aumento del servizio, a seguito di preventivo, restando all'interno della spesa max. impegnata;

- di richiedere l'esecuzione di particolari operazioni non previste nel capitolato, previa approvazione di un relativo preventivo (a titolo di esempio esplicativo ma non esaustivo rimozione, custodia e rottamazione di mezzi speciali come autocaravan, roulotte o autobus).

Verranno pagate solamente le prestazioni effettivamente eseguite dall'aggiudicatario, non è previsto un importo fisso pagato a forfait.

Inoltre, sono ammessi interventi di modifica fino a un limite massimo di valore del 50% come previsto dall'art. 120 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023.

Art. 11 – VARIE

Tutte le spese inerenti all'esecuzione della commessa, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

La ditta aggiudicataria assicura il servizio contemplato nel presente capitolato durante tutto l'anno (pertanto anche nei mesi estivi); le eventuali ferie del personale non devono incidere minimamente sulla regolarità del servizio stesso.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

Il "gestore" si assume qualsiasi tipo di responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, conseguente alla gestione del servizio ed all'uso dei veicoli (responsabilità civile per danni arrecati a terzi dal personale, dalle strutture o dai mezzi impiegati).

Il "gestore" dovrà preventivamente provvedere a sue spese alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile ed infortuni secondo i seguenti massimali.

RCT (per danni a terzi compresi, l'Amministrazione ed i suoi dipendenti):

- 1.000.000,00 di Euro per sinistro (per i veicoli deputati alle rimozioni, il massimale viene elevato a 1.500.000,00 di Euro);
- 1.000.000,00 di Euro per morte o invalidità permanente
- 500.000,00 Euro per danni a cose; RCO (responsabilità civile per operatori):
- 300.000,00 Euro per sinistro

ART. 13 – RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il "gestore" si assume qualsiasi responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, in ordine al possesso delle autorizzazioni amministrative, ai requisiti specifici ed all'osservanza delle vigenti norme in generale, in particolare quelle sulla sicurezza degli impianti, dei mezzi, degli impianti elettrici, termici, degli impianti e presidi sanitari, in relazione all'espletamento del servizio appaltato.

Ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il presente affidamento è escluso dall'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I poiché l'attività svolta non ha alcuna interferenza con gli operatori della Polizia Locale.

ART. 14 – SUB-CONCESSIONE

Non è consentita la sub-concessione del servizio né la cessione del contratto.

Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Ufficio di Polizia locale è delegato al controllo della corretta ed efficace gestione del servizio ed eserciterà la vigilanza sul rispetto delle clausole del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze relative agli art. 4 e 5 del presente capitolato e, avutane diffida scritta, non provvedesse a rimediare immediatamente.

Qualora l'appaltatore trascurasse, in tutto od in parte, gli obblighi assunti con il contratto, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, a di lui danno e spese, nel modo che riterrà opportuno a suo esclusivo giudizio, a disporre per il regolare espletamento del servizio rivalendosi per le relative spese anche sul deposito cauzionale, senza necessità di diffida o formalità di sorte.

Ogni infrazione agli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penalità, commisurata alla gravità del fatto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale su relazione della polizia locale, da € 50,00 ad € 250,00.

Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti reiterati, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto con PEC o lettera raccomandata A/R. In tal caso al gestore non dovrà essere corrisposto alcunché a titolo di indennizzo.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il Committente comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
2. I dati forniti dalla società aggiudicataria sono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune di Saint-Christophe in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dal Committente.
5. La conseguenza di un eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale del Comune di Saint-Christophe implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e della legge 241/1990; 3), altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 196/2003.
7. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo

-
- n. 196/2003, cui si rinvia.
8. Titolare del trattamento è il Comune di Saint-Christophe, nella persona del legale rappresentante.
 9. La società aggiudicataria è tenuta al trattamento dei dati acquisiti nell'ambito della gestione del servizio, ovvero dei dati e delle informazioni di cui è venuta a conoscenza, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Parimenti al caso di specie si applica l'istituto del segreto d'ufficio.
 10. Spetta alla società aggiudicataria comunicare al Committente il titolare del trattamento.

MV/